

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 104 del 21/05/2014 - rif. PREC 59/14/S

Parere di Precontenzioso n. 104 del 21/05/2014 - rif. PREC 59/14/S d.lgs 163/06 Articoli 11, 2 - Codici 11.1, 11.2.1, 2.1

Art. 72, comma 2, R.D. n. 827/1924 - Discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre. Considerato che l'aggiudicazione provvisoria, non vale a concludere la fase pubblicistica di scelta del contraente privato, dovendo essere sottoposta a verifica ed approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 5 e 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, è sempre possibile rivedere in via di autotutela l'aggiudicazione provvisoria - anche riaprendo la gara - per il principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento, potendosi anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, modificare l'elenco degli aspiranti ammessi alla gara in sede di autotutela, per riammettere un'impresa illegittimamente esclusa o per escludere un'impresa illegittimamente ammessa (cfr. Cons. Stato, Sez. V 22 maggio 2001, n. 2829). L'Amministrazione non solo può disporre la riapertura della gara d'appalto dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, qualora la ritenga sotto qualsiasi aspetto affetta da irregolarità, ma può, altresì, procedere all'annullamento degli atti di aggiudicazione provvisoria, anche in via implicita e senza obbligo di fornire particolare motivazione, vista l'assenza, nei soggetti interessati, di posizioni giuridiche consolidate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1417 ; cfr. Parere AVCP n. 177/12).

Parere di Precontenzioso n. 104 del 21/05/2014 - rif. PREC 59/14/S d.lgs 163/06 Articoli 87 - Codici 87.1

Art. 72, comma 2, R.D. n. 827/1924 - Discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre. E' conforme ai principi e alla normativa di settore l'operato di una stazione appaltante che abbia proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia, in considerazione della discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere contenuto nella offerta di un concorrente. Più specificamente, la stazione appaltante nel suddetto ricalcolo ha considerato la cifra espressa in lettere, di per sé più vantaggiosa, applicando l'art. 72, secondo comma, del regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che recita: "Quando in un'offerta all'asta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione". La soluzione più vantaggiosa per l'amministrazione di cui al predetto articolo può essere adottata legittimamente nei casi in cui si verifichi un'oggettiva divergenza tra le due indicazioni del prezzo, non importa se determinata da un errore ostativo o da altra ragione, ma non anche quando la discordanza scaturisca da un mero evidente errore materiale, nel qual caso si deve dare esclusivo rilievo al prezzo espresso in maniera esatta (cfr. TAR Catania, Sez. IV, Sentenza 23 febbraio 2012, n. 459).